3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 gennaio 2026** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2025, n. **13**.

Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali. (25R00362). . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. **14**.

Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206-*bis*, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007. (25R00363). . . . . *Pag.* 21

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2025, n. **10**.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia). (25R00246) . . . *Pag.* 23

REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2025, n. **11**.

Modifiche al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie). disposizioni transitorie. (25R00247) *Pag.* 26

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2025, n. **12**.

Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 (Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308). (25R00248). . *Pag.* 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2025, n. **18**.

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione. (25R00181) *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2025, n. **19**.

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive. (25R00196) *Pag.* 33

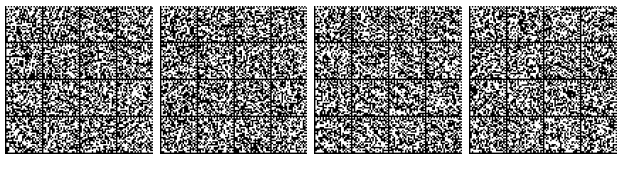

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2025, n. **13**.

Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 33 del 12 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2024 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 sono indicate, a livello di missioni e programmi per le spese ed a livello di titoli e tipologie per le entrate, nella tabella A (allegato 1).

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 è quantificato in euro 10.617.914.065,67, di cui euro 10.250.575.233,72 relativo al conto della Gestione sanitaria accentrata (GSA), ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 367.338.831,95 riferiti al conto ordinario.

Art. 3.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2024, è quantificato in euro 1.294.530,55. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 1.080.276.578,62, la quota vincolata a euro 738.459.105,57, la quota destinata agli investimenti a euro 64.048.440,78. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di bilancio al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro 1.881.489.594,42 e imputato unicamente a debito autorizzato e non contratto.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 1.881.489.594,42, l'indebitamento previsto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione 2025-2027), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2024 è rideterminato per l'anno 2025 in euro 1.881.489.594,42 e imputato unicamente a debito autorizzato ma non contratto.

3. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione delle entrate:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del titolo 06 «Accensione Prestiti» - tipologia 0300 «Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine» è ridotta di euro 818.510.405,58;

b) stato di previsione delle spese:

la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di euro 1.881.489.594,42;

la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di euro 2.700.000.000,00.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2025-2027 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 «Debito pubblico», rispettivamente programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie

1. Nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 19.500,00 nel 2025 ed euro 45.500,00 nel 2026 per la riqualificazione dei parchi giochi nel Comune di Palazzo Pignano (CR) a valere sulle risorse della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 02 «Interventi per la disabilità» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

2. Nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla legge regionale n. 9/2020 è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 210.000,00 nel 2026 e di euro 90.000,00 nel 2027 per la ristrutturazione della sede della Croce Bianca nel Comune di Chiari (BS) a valere sulle risorse della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»

- titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

3. Nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla legge regionale n. 9/2020 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 nel 2026 ed euro 200.000,00 nel 2027 per la riqualificazione del tratto dell'asse urbano nel Comune di Castano Primo (MI) a valere sulle risorse della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e Infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

4. Nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla legge regionale n. 9/2020 è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 1.730.000,00 nel 2025, euro 8.270.000,00 nel 2026, euro 8.680.000,00 nel 2027 ed euro 1.320.000,00 nel 2028, a valere sulle risorse della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e Infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi, da destinarsi ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di itinerari stradali della Provincia di Pavia:

a) euro 5.000.000,00 per l'intervento «Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Lomellina»;

b) euro 1.600.000,00 per l'intervento «Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Oltrepò Orientale»;

c) euro 5.000.000,00 per l'intervento «Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Pavese 1»;

d) euro 5.700.000,00 per l'intervento «Messa in sicurezza delle strade provinciali - Area Pavese 2»;

e) euro 2.700.000,00 per l'intervento «Realizzazione di rotatorie su intersezioni provinciali ad alta incidentalità».

5. All'art. 2, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 9 (Legge di stabilità 2024-2026) le parole «euro 150.000,00 per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «euro 170.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026».

6. All'art. 2, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023) le parole «di euro 9.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 14.300.000,00 per l'esercizio 2026, di euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2027, di euro 42.300.000,00 per l'esercizio 2028, di euro 40.500.000,00 per l'esercizio 2029» sono sostitute dalle seguenti: «di euro 3.200.000,00 nel 2025, di euro 23.900.000,00 nel 2026, di euro 10.900.000,00 nel 2027, di euro 42.800.000,00 nel 2028, di euro 40.300.000,00 nel 2029».

7. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali) è abrogato. Di conseguenza la missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 1 «Spese correnti» è ridotta di euro 1.320.000,00 annui a decorrere dal 2025 e fino al 2028.

8. All'art. 4, comma 28, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) le parole: «spesa annua di euro 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «spesa annua di euro 70.000,00».

9. Al fine di garantire la copertura finanziaria di LEA aggiuntivi regionali per l'erogazione di dispositivi odontoiatrici implantari e protesici per pazienti sottoposti a demolizioni funzionali per patologie oncologiche o vittime di traumi maxillo-facciali e servizi dermatologici per popolazione fragile e vulnerabile per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.750.000,00 a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 «Tutela della salute», programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

10. Il finanziamento indistinto del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio finanziario 2025, autorizzato alla missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione 2025-2027), è incrementato di euro 300.000.000,00 nel limite di quanto definito con l'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), e con l'art. 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

11. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), la Regione, sostiene l'acquisizione, da parte delle sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia, dei beni e delle dotazioni strumentali necessarie anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata per il 2026 la spesa di euro 100.000,00 alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

12. Al fine di garantire la continuità nella realizzazione degli scopi istituzionali e il perseguimento degli obiettivi di ricerca della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata, a valere sulle risorse della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 03 «Ricerca e innovazione» - titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, la spesa di euro 4.000.000,00 finalizzata a incrementare la consistenza patrimoniale della Fondazione di cui all'art. 4 del relativo Statuto.

13. Alla Fondazione delle stelline, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione ai sensi della legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 (Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione delle stelline), è riconosciuto, in base all'art. 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo per spese di investimento di euro 1.500.000,00 per l'annualità 2025. A tal fine per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di euro

1.500.000,00 alla missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico» - titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

14. Per consentire interventi e attività funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi sul territorio lombardo, per l'esercizio finanziario 2025 è concesso alla Fondazione Milano-Cortina 2026 un prestito fino al limite massimo di euro 5.000.000,00 da restituire entro il 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 5.000.000,00 alla missione 1 «Servizi istituzionali, generale e di gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» - titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027. La somma relativa alla restituzione del prestito è iscritta al titolo 5 «Entrate da riduzioni di attività finanziarie» - tipologia 200 «Riscossione crediti a breve termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027.

15. Per consentire nell'ambito dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 lo svolgimento di interventi e attività riguardanti la messa a disposizione, preparazione e allestimento con strutture temporanee di aree per esigenze legate alla mobilità, ai trasporti e alla logistica dell'evento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 rispettivamente la spesa di euro 2.000.000,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» e la spesa di euro 1.000.000,00 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. I contributi di cui al presente comma sono concessi agli enti locali territorialmente interessati anche in deroga alle quote indicate dal comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) e ai limiti percentuali del comma 2-*bis* della medesima legge. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti, previa verifica con Fondazione Milano-Cortina 2026, interventi e attività da finanziare, modalità e termini per la determinazione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

16. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Giussano (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria rifacimento copertura edifici scolastici» CUP E52B24000280004. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 3 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

17. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Lissone (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Rifacimento copertura del complesso edilizio comprendente la scuola primaria De Amicis di via Tarra n. 4 e il centro polifunzionale di via San Domenico n. 33» CUP E92B25000270004. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 3 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 60.000,00 nel 2025 e di euro 40.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

18. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Renate (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Completamento riqualificazione cimitero comunale» CUP I97G24000250004. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le nuove autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

19. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Albino (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche della caserma dei Carabinieri di Albino» CUP I87I25000020004. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

20. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Alzano Lombardo (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria struttura e impianti caserma dei Carabinieri di Alzano Lombardo - Lotto 2» CUP H32D25000100002. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 80.000,00 nel 2026 e di euro 20.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

21. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Valbondione (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Interventi vari per la messa in sicurezza di strade comunali con annessi muri di sostegno e marciapiedi» CUP G25F25000080006. A tal fine la missione 10 «Trasporto e diritto alla mobilità», programma 5 «Via-

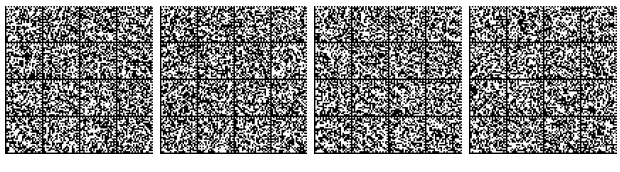

bilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

22. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000,00 a favore del Comune di Vigevano (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Urbanizzazione in via Cappuccini (realizzazione parcheggio, messa in sicurezza con demolizione e parziale ricostruzione del ponte sul canale)» CUP I55F22000300004. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 200.000,00 nel 2025, di euro 200.000,00 nel 2026 e di euro 200.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

23. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000,00 a favore del Comune di Pontedilegno (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Sistemazione idraulica del torrente Rovina per la salvaguardia delle aree nel conoide Lotto 1-2-3» CUP H18H25000630002. A tal fine la missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1 «Difesa del suolo» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 110.000,00 nel 2025, di euro 190.000,00 nel 2026 e di euro 200.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

24. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cimbergo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Interventi di sistemazione e miglioramento dell'edificio comunale denominato "Area attrezzata"» CUP B62H25006810006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 90.000,00 per il 2025 e di 10.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

25. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cassano d'Adda (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria rete viaria e riqualificazione» CUP I77H25000620004. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

26. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Samolaco (SO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria su strade comunali - rifacimento pavimentazione stradale» CUP B37H24000820001. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 70.000,00 nel 2025 e di euro 30.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

27. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 110.000,00 a favore del Comune di Villa di Chiavenna (SO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Adeguamento e messa in sicurezza strada per Giavera» CUP B55F24000140005. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 80.000,00 nel 2025 e di euro 30.000,00 nel 2026 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

28. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 160.000,00 a favore del Comune di Verceia (SO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione aree di sosta lungo la SS36 del lago di Como e dello Spluga con realizzazione fermata autobus in prossimità del ponte sul torrente Ratti» CUP I31B20000750004. A tal fine la missione 10 «Trasporto e mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 30.000,00 nel 2025, di euro 40.000,00 nel 2026 e di euro 90.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

29. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 130.000,00 a favore del Comune di Piuro (SO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico scuola dell'Infanzia di Piuro - frazione di Borgonuovo» CUP C54H2400046009. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 3 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 60.000,00 nel 2025 e di euro 70.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03

«Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

30. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Romano di Lombardia (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di ricorritura di una porzione del manto di copertura presso l'immobile comunale di via Colleoni» CUP I72D25000030006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

31. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 130.000,00 a favore del Comune di Spirano (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Pista ciclopedonale Spirano - Pognano» CUP G31B25000570002. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 130.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

32. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Villongo (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria parcheggio via Aldo Moro e via Sentieri lunghi» CUP I31B25000220006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

33. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 140.000,00 a favore del Comune di Gorlago (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Completamento della riqualificazione energetica e sostituzione serramenti edificio comunale di viale Facchinetti» CUP I14J2200097001. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 70.000,00 nel 2026 e di euro 70.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

34. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Buglio in Monte (SO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria viabilità comunale in via del Cavallo, e via P.L. Nervi, e marciapiede in via Valeriana» CUP J17H25000600006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 60.000,00 nel 2025, di euro 40.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

35. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Vaiano Cremasco (CR) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria strade via Asilo e via per Bagnolo» CUP H45F24000070001. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

36. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Agnadello (CR) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria e riqualificazione del piazzale di fronte agli istituti scolastici di via Vailate» CUP C37H25000780006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 40.000,00 nel 2025 e di euro 60.000,00 nel 2026 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

37. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Ticengo (CR) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione della pista ciclopedonale - tratto di raccordo funzionale: Ticengo - Strada per Cascina Albera» CUP B65F25000240006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 140.000,00 nel 2026 e di euro 60.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

38. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Offanengo (CR) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche della Casa dei Salariati» CUP I97B25000090006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanzia-

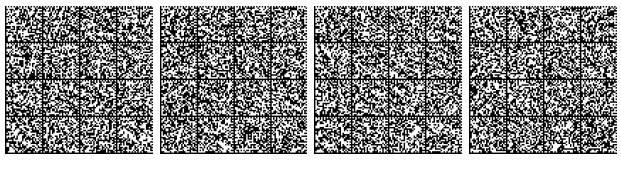

rie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

39. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cortenova (LC) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione energetica del complesso scolastico Giovanni Bellomi, adibito a scuola primaria» CUP H29J22000290002. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 per il 2025 e di euro 100.000,00 nel 2026 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

40. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Valmadrera (LC) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lotto I Rimessaggio polo pronto intervento emergenza Vigili del Fuoco» CUP G67E20000150004. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 per il 2025 e di euro 100.000,00 nel 2026 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

41. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Moglia (MN) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria del Teatro Italia di Bondanello di Moglia» CUP J22H25000450002. A tal fine la missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.00,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

42. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Castelbelforte (MN) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione facciate cimitero comunale e rifacimento coperture tetto campate loculi fronte ovest e fronte est» CUP B71B23000450002. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 75.000,00 nel 2025 e di euro 25.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

43. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Piubega (MN) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Barriere architettoniche e messa in sicurezza della viabilità pedonale con la creazione di nuovi percorsi pedonali in via Roma/S.P.1» CUP F85F25000160006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 - «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 50.000,00 nel 2025 e di euro 50.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

44. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Acquanegra sul Chiese (MN) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree a gioco, viali pedonali in aree a verde comunali» CUP D44H25000460006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 75.000,00 nel 2025 e di euro 25.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

45. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cusago (MI) per il cofinanziamento regionale «Lavori di manutenzione straordinaria delle strade, vie Bareggio e Baggio» CUP B97H25000940004. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.00,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

46. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cornaredo (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pareti attrezzate e adeguamento normativa antincendio scuola secondaria Curiel» CUP F89I22001450001. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 3 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 65.00,00 nel 2026 e di euro 35.000,00 nel 2027 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

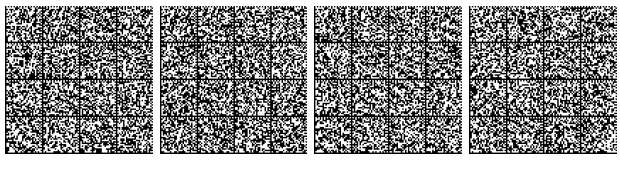

47. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Garbagnate Milanese (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Ristrutturazione e rifacimento dei servizi igienici scuola media Elsa Morante, via Principessa Mafalda» CUP C82B24000390004. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 3 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.00,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

48. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 180.000,00 a favore del Comune di Ossona (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Intervento di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica» CUP C47G24000250006. A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 3 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 nel 2026 e di euro 80.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

49. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 120.000,00 a favore del Comune di Bareggio (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione nuovo parco pubblico attrezzato via Vigevano» CUP H52H25000250006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 35.000,00 nel 2026 e di euro 85.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

50. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Porto Ceresio (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione area terminale dei binari ferroviari per creare uno spazio pubblico dedicato a sport e benessere all'aperto» CUP C15B24000170004. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 20.000,00 nel 2026 e di euro 80.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

51. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Azzate (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Isonzo e di via Garibaldi» CUP G25F24000050005. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 40.000,00 nel 2026 e di euro 60.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

52. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Biandronno (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria e riqualificazione strada di accesso al cimitero comunale» CUP I11B25000270006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 25.000,00 nel 2025, di euro 35.000,00 nel 2026 e di euro 40.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

53. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Trezzone (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Nuovo parcheggio e strada località Triccione» CUP D81B25000140006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 40.000,00 nel 2025 e di euro 60.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

54. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Montemezzo (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Sistema di videosorveglianza vie di accesso e uscita dal comune e area del centro urbano» CUP I97H25001420005. A tal fine la missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 80.000,00 nel 2025 e di euro 20.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

55. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Livo (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione e manutenzione straordinaria area esterna centro polifunzionale di aggregazione» CUP F22F25000200006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 50.000,00 nel 2026 e di euro 50.000,00

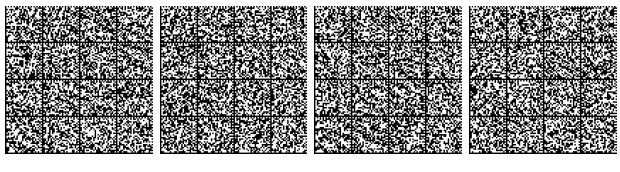

nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

56. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Sorico (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Adeguamento struttura polifunzionale» CUP D72H25000300006. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 50.000,00 nel 2026 e di euro 150.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

57. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Garzeno (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Sistema di videosorveglianza vie di accesso ai centri abitati di Garzeno e Catasco» CUP E57G25000140006. A tal fine la missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 80.000,00 nel 2025 e di euro 20.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

58. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Lonate Ceppino (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione e manutenzione straordinaria sede municipale». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 80.000,00 nel 2025 e di euro 20.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

59. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Casciago (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria ed ampliamento dei cimiteri di Morosolo e Casciago» CUP D76D18000220004. A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 20.000,00 nel 2025, di euro 60.000,00 nel 2026 e di euro 20.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

60. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Castiglione Olona (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione nuova area sosta in via Leonardo da Vinci» CUP G65B25000120003. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 75.000,00 nel 2025 e di euro 25.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

61. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 750.000,00 a favore dell'ente Provincia di Bergamo per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'incrocio Martinella sulla SP 35 in Provincia di Bergamo». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 750.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

62. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 750.000,00 a favore dell'ente Comunità Montana Valle Sabbia per il cofinanziamento regionale dell'opera «Completamento della Ciclabile della Valle Sabbia». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 750.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

63. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.550.000,00 a favore dei Comuni di Crema e Bagnolo Cremasco (CR) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Completamento Ciclabile Crema-Lodi lungo SP 235, tratto Provincia di Cremona». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 1.550.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

64. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000,00 a favore del Parco regionale Spina Verde per il cofinanziamento regionale di attività di manutenzione straordinaria. A tal fine la missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 5 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» - titolo 2 «Spese in conto

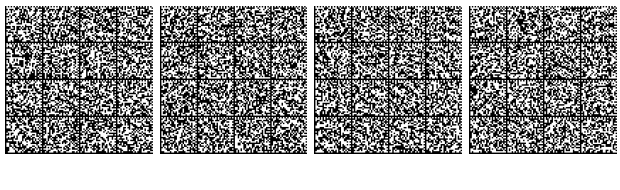

capitale» è incrementata di euro 400.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

65. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 350.000,00 a favore dell'ente Provincia di Varese per il cofinanziamento regionale per la «Messa in sicurezza delle strade provinciali». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 350.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

66. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000,00 a favore dell'ente Consorzio Brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza per il cofinanziamento regionale dell'opera «Completamento del restauro dell'ala est del complesso Villa Greppi». A tal fine la missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 700.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

67. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Busnago (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Ampliamento del Centro civico comunale mediante ristrutturazione dell'attiguo locale dell'*ex* bocciodromo comunale». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

68. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Ornago (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione tecnico-funzionale del Centro socioculturale sito in via Carlo Porta, 2». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

69. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 280.000,00 a favore del Comune di Lozza (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione e messa in sicurezza, attraverso la realizzazione di un percorso pedonale protetto, di un camminamento che permetta di collegare il centro del paese di Lozza con Largo Gajard in Varese, dove sono situati il capolinea della fermata del trasporto pubblico urbano e l'unica area commerciale di riferimento del paese». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 280.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

70. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Castelmarte (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di completamento collegamento pedonale tra il centro polifunzionale Ravella e la zona commerciale via delle Marcite - vie del Lambro». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

71. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Limido Comasco (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di formazione raccolta e smaltimento acque di prima pioggia». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

72. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Plesio (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione di nuova pista forestale in Comune di Plesio». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

73. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di San Nazzaro Val Cavargna (CO) per il cofinanziamento

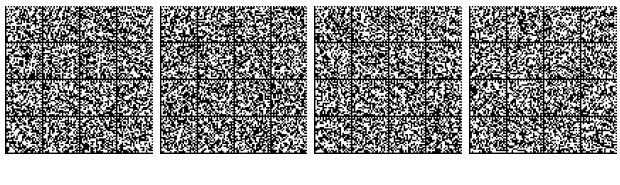

regionale dell'opera «Riqualificazione Frazione Burena - via Burena - Scavi, demolizione, rifacimento pavimentazioni, cavidotti sottoservizi etc.». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

74. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Veleso (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Via Monti - manutenzione straordinaria». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

75. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Alzate Brianza (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Scuola secondaria di primo grado L.V. Rufo, via Gianbattista Giovio n. 4 - manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento dei blocchi servizi posti dell'ala nord-est, sia maschili che femminili, della scuola secondaria di primo grado L.V. Rufo». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

76. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Varedo (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione degli spazi e delle aree pubbliche completamento della riqualificazione della piazza dedicata ai caduti ONU». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomi territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 200.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

77. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Sangiano (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione di Villa Fantoni e del suo parco». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

78. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Manerbio (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione via Magenta tratto da via Duca d'Aosta a via Cremona». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

79. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Montichiari (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione del centro ricreativo Frazione Boschetti». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

80. Per l'annualità 2026, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cusino (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Rifacimento pavimentazione scalinate e vialetti nel centro storico» CUP I27H25000750006. A tale fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

81. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Acquafredda (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria per adeguamento e potenziamento palestra comunale di via Partesane». A tal fine la missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

82. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 120.000,00 a favore del Comune di

Cassano Magnago (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione pista ciclabile di collegamento Parco di città e Parco di via Sansovino». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 120.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

83. Per l'annualità 2026, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cremia (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Intervento di realizzazione viabilità comunale - strada di collegamento alla frazione Pusgnano». A tale fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

84. Per l'annualità 2026, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Appiano Gentile (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione secondo tratto della pista ciclopedonale a lato di via della Resistenza». A tale fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

85. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di San Vittore Olona (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria comparto poste e piazza Italia». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

86. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Rozzano (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria mediante rifacimento parziale sottofondo stradale e realizzazione manto d'usura via Buozzi, via Curiel, via Grandi». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

87. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Rozzano (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria via Parini, via Monte Penice, via Monte Amiata, via Torriggio». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

88. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cassano d'Adda (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione dei parchi comunali: "Parco dei Bersaglieri" e "Parco dei pinguini"». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

89. Per l'annualità 2026, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250.000,00 a favore del Comune di Argegno (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione dell'area "*ex* campetto" e contestuale realizzazione di autorimessa ad uso pubblico». A tale fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 250.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

90. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Assago (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione del parco di via Corsica». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

91. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Garlasco (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione e messa in sicurezza capannone di

via Dorno destinato alla sede della Protezione civile e magazzino per operai comunali». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 sull'annualità 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

92. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Garlasco (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza di via Mulino, compresa l'estensione dell'illuminazione pubblica». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 sull'annualità 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

93. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Garlasco (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza incrocio vie Da Vinci, De Amicis e largo I° maggio, con abbattimento barriere architettoniche». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 sull'annualità 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

94. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Dorno (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Ampliamento del cimitero comunale». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 sull'annualità 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

95. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Dorno (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Opere di riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza delle vie Conte C. Bonacossa, via Marconi e via Vittorio Veneto». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 sull'annualità 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

96. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Porto Mantovano (MN) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Consolidamento e manutenzione straordinaria dei sottopassi della strada Cisa in corrispondenza di via Kennedy, via Leopardi, via Virgilio». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 20.000,00 per il 2025 e di euro 80.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

97. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) per il cofinanziamento regionale a «Interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'opera di riqualificazione del Parco dei sorrisi e del Parco di via Croce». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

98. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Dorno (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria manto di copertura dell'edificio scuola secondaria di primo grado in via delle Gallie». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 sull'annualità 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

99. Per l'annualità 2026 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Roverbella (MN) per il cofinanziamento regionale dell'intervento di «Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità urbana con realizzazione di percorso ciclopedonale nel tratto di via Mazzini e riqualificazione di piazza Verdi a Roverbella - Stralcio C». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 200.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2

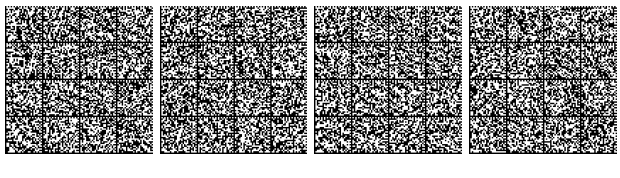

«Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

100. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Cormano (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Adeguamento alle normative antincendio del plesso scolastico di via Beccaria composta da scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado nel Comune di Cormano» CUP B74D22001120006. A tal fine la missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 nel 2026 ed euro 100.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

101. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 115.000,00 a favore del Comune di Borgo Virgilio (MN) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale e per le opere di urbanizzazione e arredo urbano Cappelletta». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 115.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

102. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Carate Brianza (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione Pista ciclabile presso viale M. Bianchi - SP6 Monza-Carate». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

103. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Preseglie (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Bretella di collegamento con via Nuova - adeguamento ingresso e uscita rotatoria - adeguamento corona circolare». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

104. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Gambara (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza del ponte di via Mantova». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

105. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Pozzolengo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Completamento chiesa e castello e percorso panoramico». A tal fine la missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata di euro 100.000,00 per il 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

106. Per l'annualità 2026 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Azzano Mella (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di ampliamento e potenziamento del bosco urbano». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata di euro 100.000,00 per il 2026 tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

107. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Onore (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione funzionale di spazi inutilizzati per la realizzazione di bar-ristorante». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

108. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Castione della Presolana (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riconversione della *ex*-palestra delle *ex*-scuole elementari di Bratto in magazzino di proprietà comunale». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti»,

programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

109. Per l'annualità 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Braone (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Intervento di eliminazione delle barriere architettoniche del polo scolastico di via Provinciale composto da scuola primaria, scuola dell'infanzia e sezione primavera». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

110. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Sesto San Giovanni (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera di «Manutenzione straordinaria di pavimentazione e d'istallazione di panchine in area via Monte Sabotino - Villoresi». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

111. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dell'area residenziale-commerciale di Cà Marchì e del nucleo storico di Capochelli per il miglioramento della fruibilità delle aree e della messa in sicurezza della circolazione veicolare ai sensi del nuovo Codice della strada». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

112. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Brembate di Sopra (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione di nuovi marciapiedi in via Tresolzio e via Malpensata». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla viabilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

113. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Valganna (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Progetto realizzazione nuovo percorso ciclopedonale del lago di Ghirla: tratto dalla località Colibrì alla via Tre Lago». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla viabilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

114. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Erve (BG) per il cofinanziamento regionale delle «Opere di messa in sicurezza di via Pratomolone con sostituzione di barriere - 1° Lotto». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

115. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Erve (BG) per il cofinanziamento regionale delle «Opere di valorizzazione degli itinerari escursionistici e riqualificazione del ponte pedonale storico in via Roma». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

116. Per triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Melegnano (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Rifacimento della copertura della scuola primaria "Teresa Sarti", viale Lazio». A tal fine la missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 50.000,00 per il 2025 e di euro 50.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

117. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Misano Gera d'Adda (BG) per il cofinanziamento regionale dei lavori di «Riqualificazione e messa in sicurezza di via Roma e strade limitrofe». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le

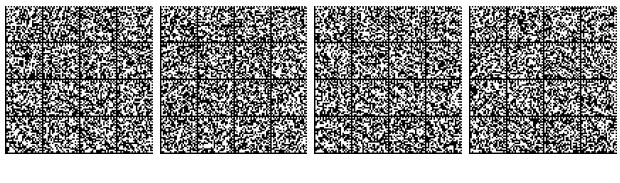

medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

118. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000,00 euro a favore del Comune di Meda (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Scuola media Anna Frank via Giovanni XXIII - Manutenzione straordinaria pista di atletica e campo da *basket*». A tal fine la missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

119. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cerro Maggiore (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria per la pavimentazione in pietra e chiostro con fontana del Parco comunale di Villa Dell'Acqua - Lotto II». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie» con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

120. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Mortara (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione cortile scuole elementari "T. Olivelli"». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

121. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Barbata (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del Museo dell'agricoltura e della civiltà contadina di Barbata». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

122. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Novate Milanese (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria "Don Milani" di via Baranzate, 10». A tal fine la missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

123. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Trovo (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Struttura polivalente in Parco delle Betulle». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

124. Per l'annualità 2026 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Cividate Camuno (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione tubazione adduzione acquedotto comunale». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

125. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Credaro (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Nuovo parcheggio in via don Luigi Monti». A tal fine la missione 10 «Trasporti e mobilità sostenibile», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

126. Per l'annualità 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera di «Ristrutturazione dell'*ex*-archivio comunale c/o Parco Clivia per realizzazione bar/centro giovani». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2

«Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

127. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 184.800,00 a favore del Comune di Cittiglio (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza dell'area Cascate». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.00,00 per il 2025 e di euro 84.800,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

128. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000,00 euro a favore del Comune di Meda (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Scuola media Anna Frank, via Giovanni XXIII - manutenzione straordinaria palestra, spogliatoi e bagni». A tal fine la missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 200.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

129. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Lenna (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Intervento di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Centro sportivo comunale». A tal fine la missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

130. Per l'annualità 2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Orzinuovi (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione e messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità ciclopedonale». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 200.000,00 per il 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

131. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Longone al Segrino (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

132. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Ornica (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Intervento di potenziamento dell'albergo diffuso». A tal fine la missione 07 «Turismo», programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

133. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Alserio (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Ampliamento dell'edificio scolastico della scuola primaria Aldo Moro». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

134. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro a favore del Comune di Meda (MB) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Scuola San Giorgio, via Cialdini - adeguamento sismico, manutenzione straordinaria spogliatoi e bagni palestra». A tal fine la missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 250.000,00 nel 2027, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

135. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Rovato (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione via Bersini Don Luigi - frazione San Giuseppe». A tal fine missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

136. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Anzano del Parco (CO) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione edilizia Sala civica via Diaz». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

137. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Piazzatorre (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria per la riqualificazione, la valorizzazione e la messa in sicurezza del marciapiede posto in viale dei Tigli». A tale fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

138. Per l'annualità 2026 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Sirtori (LC) per il cofinanziamento regionale dell'opera di «Manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio municipale per la realizzazione di un ambulatorio medico comunale sito in piazza don A. Brioschi». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

139. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 91.000,00 a favore del Comune di Cuveglio (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza Istituto comprensivo Dante Alighieri sito in via per Duno, 10». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 50.000,00 per il 2025 e di euro 41.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

140. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Rozzano (MI) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria mediante rifacimento parziale sottofondo stradale e realizzazione manto d'usura via Curiel, Manzoni e Perseghetto». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

141. Per gli anni 2025-2026 è autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000,00 a favore del Comune di Olgiate Olona (VA) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Valorizzazione di Villa Gonzaga e Biblioteca Ceriotti». A tal fine la missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata rispettivamente di euro 100.000,00 per il 2025 e di euro 50.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

142. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Rovescala (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Messa in sicurezza strade comunali». A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione e delle spese del bilancio 2025-2027.

143. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Santa Maria della Versa (PV) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Riqualificazione di piazza Marconi con rifacimento pavimentazione e marciapiedi» CUP C77H25000500006. A tal fine la missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione e delle spese del bilancio 2025-2027.

144. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Malgrate (LC) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico - scuola primaria e secondaria sito in via Gaggio 3, per la riasfaltatura del cortile interno, la sostituzione di porte interne, la realizzazione di nuovi spazi e il superamento delle barriere architettoniche». A tal fine la missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 per il 2025, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

145. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Sarezzo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera «Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della viabilità in via Milleottocentocinquanta e per la realizzazione del nuovo parco posto nell'area verde Valle di Sarezzo». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 200.000,00 per il 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per la medesima annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

146. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00 a favore del Comune di Palazzago (BG) per il cofinanziamento regionale dell'opera di «Ampliamento dei loculi del cimitero sito in località Gromlongo». A tal fine la missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» è incrementata di euro 100.000,00 nel 2026, tramite corrispondente riduzione di pari importo e per le medesime annualità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

147. Per gli interventi di cui ai commi da 16 a 146 non trovano applicazione i limiti percentuali di cui all'art. 28-*sexies* (Contributi in capitale a fondo perduto) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e si adottano le medesime procedure già in essere per gli interventi finanziati a valere sulla legge regionale n. 9/2020.

148. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2025-2027 derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) «Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie» della tabella 2 «Variazione di spese» (allegato 3).

149. Alle spese autorizzate dai commi 4 e 6 per gli esercizi successivi al 2027 è assicurata la copertura finanziaria con la corrispondente entrata del titolo 6 «Accensione Prestiti», tipologia 300 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» del bilancio regionale 2028 e successivi.

150. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2025-2027 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alla tabella 1 «Variazione di entrate» e alla tabella 2 «Variazione di spese» (allegati 2 e 3).

Art. 5.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 17/2015

1. All'art. 23 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 28-*sexies* della legge regionale n. 34/1978 e fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, per la concessione ai comuni di contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, sono stabiliti i seguenti limiti percentuali, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

a) 90 per cento per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 28-*sexies* della legge regionale n. 34/1978;

b) 80 per cento per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 7.000 abitanti;

c) 60 per cento per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.».

2. Alla maggiore spesa derivante dalla modifica apportata alla legge regionale n. 17/2015 dal presente articolo, stimata in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027 a valere sulle risorse della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) «Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie» della tabella 2 «Variazione di spese» (allegato 3).

Art. 6.

Modifica dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2003

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 *(Determinazione della tassa)*. — 1. A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, in attuazione dell'art. 3, comma 21, della legge n. 549/1995, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce di seguito indicate:

a) la prima fascia, di importo pari a euro 130,00, si applica a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio;

b) la seconda fascia, di importo pari a euro 160,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e fino al doppio di tale livello;

c) la terza fascia, di importo pari a euro 190,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e a coloro che non presentano l'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione.

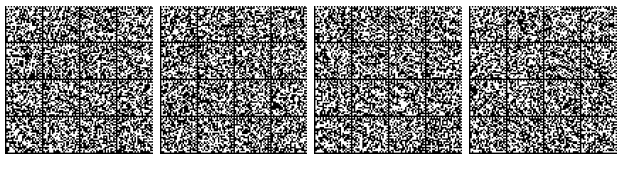

2. La terza fascia di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica anche agli iscritti ad enti universitari che non adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce sulla base dell'ISEE.».

2. Dall'attuazione del presente articolo sono previsti rispettivamente maggiori introiti per euro 9.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027 al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e il corrispondente aumento, per medesimi importi e esercizi finanziari, delle risorse di cui alla missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 04 «Istruzione universitaria» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, come riportato riportate nella sezione 2a) «Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie» della tabella 2 «Variazione di spese» (allegato 3).

Art. 7.

Promozione nelle scuole della Festa della Lombardia in occasione del 29 maggio - Modifiche alla legge regionale n. 15/2013)

1. All'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 (Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia denominato "29 maggio - Festa della Lombardia"»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 2 e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.

2-*ter*. Il giorno 29 maggio di ogni anno si celebra, con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, la "Festa regionale lombarda".»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui al comma 2, quantificabili in euro 50.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", programma 01 "Organi istituzionali" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 8.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 20/2003

1. All'art. 9, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera *l)*, sono aggiunte le seguenti:

«l-*bis*) concede il proprio patrocinio, anche con eventuale riconoscimento di un contributo finanziario, a istituzioni ed enti che non abbiano fini di lucro per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale in materia di educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;

l-*ter*) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell'informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico, e riconoscimenti a persone che si siano distinte per attività nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, dell'editoria, del giornalismo e in materia di educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;

l-*quater*) conferisce, previa emanazione di bando pubblico, premi agli studenti universitari o giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore a trentacinque anni residenti in Lombardia, oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della Regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi sui temi della informazione e della comunicazione;

l-*quinquies*) conferisce premi agli studenti degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado vincitori dei concorsi indetti sui temi della informazione e della comunicazione.».

2. Il CORECOM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali», adotta le disposizioni attuative del presente articolo.

3. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previste nell'importo massimo di euro 50.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già stanziate alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 01 «Organi istituzionali» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, per lo svolgimento delle proprie attività del CORECOM ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2003. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 9.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 10/2003

1. All'art. 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 3 le parole «7,00 euro per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «8,25

euro per tonnellata e, a decorrere dal 2027, 10 euro per tonnellata»;

b) alla lettera *b)* del comma 3 le parole «5,00 euro per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «5,90 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2027, 7,50 euro per tonnellata»;

c) alla lettera *a)* del comma 4 le parole «19,00 euro per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «22,40 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2027, 25,82 euro per tonnellata»;

d) alla lettera *c)* del comma 4 le parole «15,00 euro per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «17,69 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2027, 21,50 euro per tonnellata»;

e) al comma 5 le parole «20,00 euro per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «23,58 euro per tonnellata e, a decorrere dal 2027, 25,82 euro per tonnellata».

2. Le modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 10/2003, disposte dal comma 1 del presente articolo, si applicano, salvo quanto previsto a partire dal 2027, a decorrere dal 1° gennaio 2026; fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalle modifiche apportate all'art. 53 della legge regionale n. 10/2003 dal comma 1 del presente articolo, avendo a riferimento i quantitativi di rifiuti conferiti nel 2024, si stimano maggiori introiti al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», tipologia 0101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027 pari rispettivamente ad euro 1.912.876,34 nel 2026 ed euro 4.221.719,74 nel 2027 che potranno subire variazioni in funzione della possibile riduzione dei conferimenti negli anni 2026 e 2027 e da destinarsi in spesa alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 03 «Rifiuti» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, per gli interventi di prevenzione della contaminazione ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 26/2003.

Art. 10.

Variazioni di entrate e di spese

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla tabella 1 (allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2025 diminuito quanto alla previsione di competenza di euro 5.222.249,44 e quanto alla previsione di cassa aumentato di euro 1.027.386.278,18; per il 2026 e il 2027 risulta rispettivamente aumentato di euro 208.721.664,88 e di euro 184.912.186,31 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella 2 (allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2025 diminuito quanto alla previsione di competenza di euro 5.222.249,44 e quanto alla previsione di cassa aumentato di euro 3.913.428.060,83; per il 2026 e il 2027 risulta rispettivamente aumentato di euro 208.721.664,88 e di euro 184.912.186,31 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla tabella 2 *b)*.

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2025-2027 come da allegata tabella 2 *c)*.

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2025-2027 di cui alla allegata tabella 2 *d)*.

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla tabella 1 (allegato 2) e alla tabella 2 (allegato 3):

a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5).

9. A seguito delle disposizioni della presente legge il ricorso all'indebitamento autorizzato ai commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2024, è variato degli importi riportati alla tabella 1 «Variazione di entrate» (allegato 2) e nel prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 11).

10. È approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6).

Art. 11.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2025-2027 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2025-2027

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla legge regionale n. 23/2024 di cui all'art. 1, comma 4, lettere *f)*, *g)*, *j)*, *k)*, *l)*, *m)*, *o)* e *p)*.

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

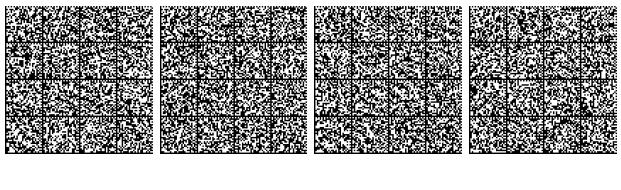

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9 a - b - c);

d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 10);

e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 11);

f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 12);

g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

h) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 14).

3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:

a) la nota integrativa prevista dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 15);

b) in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 8, lettera *a)*, una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012 (allegato 16);

c) il prospetto delle variazioni per il Tesoriere, come previsto dall'art. 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 17).

Art. 12.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione

1. L'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2025) è abrogato.

2. All'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità 2025-2027) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 dopo le parole «allocate in spesa» sono aggiunte le seguenti: «nell'annualità 2025» e le parole «programma 11 "Altri servizi generali"» sono sostituite dalle seguenti: «programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"»;

b) il comma 15 è abrogato;

c) al comma 17 le parole «dai commi 5, 6 e 7» sono sostitute dalle seguenti: «dai commi 5 e 6».

3. Alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione 2025-2027) la Nota integrativa - allegato 1 è sostituita dall'allegato *A)* alla presente legge recante modifiche al paragrafo *b)* «Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 agosto 2025

p. FONTANA*:* ALPARONE

(*Omissis*)

25R00362

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. **14**.

Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'articolo 206-*bis*, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 33 del 13 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 16/2007, nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale «Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale», in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale n. 28/2016)*

1. I confini del Parco regionale Nord Milano sono ampliati, ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 1, della legge

regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione di parte del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale «Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale», di seguito indicato come «PLIS GruBrìa», in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la parte di territorio del comune di Cinisello Balsamo, già compresa nel «PLIS GruBrìa» secondo quanto indicato al comma 1, è individuata all'interno del Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); il comune, a seguito di tale individuazione, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del «PLIS GruBrìa».

3. La Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza si esprimono in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale del «PLIS GruBrìa», come territorialmente ridefinito per effetto della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro di tale PLIS a seguito dell'ampliamento del Parco regionale Nord Milano per l'aggregazione delle aree territoriali comunali di cui al comma 2.

4. I confini del Parco regionale Nord Milano, ampliati ai sensi del comma 1, sono individuati nella planimetria «Parco Nord Milano», costituita da un foglio in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti planimetrie in scala 1:10.000.

Art. 2.

Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 16/2007 e degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale n. 28/2016, alla legge regionale n. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 24-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 24-*quater (Disposizioni relative ad un ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)*. — 1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Nord Milano nel Comune di Cinisello Balsamo, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale 'Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale', in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007" e, in tali aree, si applica quanto previsto all'art. 206-*bis*, commi 2, 3, e 5.»;

b) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale Nord Milano, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del Parco regionale Nord Milano, ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nel comune di Cinisello Balsamo per l'aggregazione del relativo territorio già compreso nel Parco locale di interesse sovracomunale "Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale", in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007» unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2025

p. *Fontana:* ALPARONE

(*Omissis*).

25R00363

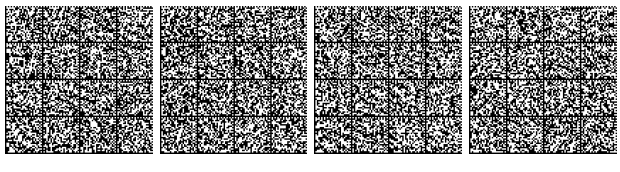

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2025, n. **10**.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 Supplemento n. 1 del 3 giugno 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b)*, dello Statuto e ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia), di seguito denominata legge, disciplina:

a) i criteri e le modalità per l'applicazione del fattore famiglia;

b) le modalità per l'istituzione della piattaforma informatica, prevista nell'art. 3, comma 3, della legge, nonché per il trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo della stessa.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il fattore famiglia si applica ai componenti dei nuclei familiari, che siano cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno o cittadini stranieri aventi lo *status* di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

2. Sono esclusi dall'applicazione del fattore famiglia, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge, i componenti dei nuclei familiari che:

a) occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti pubblici o privati;

b) non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori, qualora genitori affidatari e collocatari;

c) avendo un debito liquido ed esigile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione o del comune, abbiano ricevuto, invano, la notificazione di un avviso di accertamento oppure di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai sensi della normativa vigente;

d) nel caso di genitori separati, non abbiano ottemperato al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria o concordato nel caso di separazione consensuale.

3. Il fattore famiglia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge, può essere applicato dai comuni, in fase di prima attuazione e in via sperimentale, a uno dei seguenti servizi:

a) trasporto scolastico, fermo restando il diritto al trasporto gratuito per gli alunni con disabilità;

b) centri estivi ricreativi.

Art. 3.

Criteri e modalità di applicazione del fattore famiglia

1. Il fattore famiglia, quale strumento integrativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tiene conto dei criteri, previsti nell'art. 3 della legge, per individuare la situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali e ai servizi.

2. Il valore del fattore famiglia è calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato A.

3. I comuni, che applicano il fattore famiglia, possono, a parità di punteggio, in coerenza con la tipologia di prestazione o servizio erogato, tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

a) titolarità di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale o di un regolare contratto di locazione;

b) presenza, all'interno del nucleo familiare, di persone anziane;

c) presenza, all'interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti o con disabilità, come riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013;

d) madri in accertato in stato di gravidanza.

Art. 4.

Piattaforma informatica

1. La Regione realizza la piattaforma informatica, prevista nell'art. 3, comma 3, della legge e la mette a disposizione dei comuni, per consentire l'applicazione

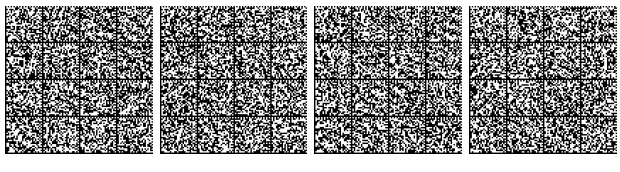

del fattore famiglia nell'accesso alle prestazioni sociali e ai servizi dagli stessi erogati.

2. Le direzioni regionali, competenti in materia di sostegno alla famiglia e di innovazione tecnologica, provvedono agli adempimenti necessari alla realizzazione e al mantenimento della piattaforma informatica prevista nel comma 1, inclusa l'approvazione di un apposito disciplinare, contenente le modalità tecniche e organizzative di utilizzo della piattaforma, al fine di garantirne l'integrità e la sicurezza.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e degli articoli 2-*ter*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, il trattamento dei dati, previsti nel presente regolamento, è effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico, relativi all'esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di cui sono investiti la Regione e i comuni aventi sede nel territorio della medesima Regione.

2. La Regione tratta i dati acquisiti dai comuni e inseriti nella piattaforma, prevista nell'art. 4, per l'esercizio delle funzioni di regolazione, pianificazione, programmazione, monitoraggio e valutazione, indicate agli articoli 1, 5 e 6 della legge e, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo VII del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e delle regole deontologiche applicabili, per finalità statistiche.

3. Il disciplinare, previsto nell'art. 4, comma 2, assicura che l'accesso di ogni singolo comune sia limitato ai soli dati di propria pertinenza e che l'accesso del proprio personale sia limitato ai soli dati anonimizzati necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali previsti nel comma 2.

4. I comuni trattano i dati inseriti nella piattaforma informatica per finalità di interesse pubblico rilevante, ai sensi degli articoli 2-*ter* e 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, collegate all'esercizio delle funzioni istituzionali dai medesimi svolte, per mezzo della citata piattaforma, ai sensi delle disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali, incluse le funzioni connesse alla erogazione dei servizi pubblici, previsti nell'art. 4, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge.

5. I comuni, che utilizzano la piattaforma, quali autonomi titolari dei rispettivi trattamenti, provvedono a definire, con uno o più regolamenti o atti amministrativi generali:

a) le categorie di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, nell'ambito di quelli previsti dal presente regolamento ed entro i limiti tecnici consentiti dalla piattaforma messa a disposizione dalla Regione;

b) lo specifico motivo di interesse pubblico rilevante posto alla base di ogni singolo trattamento;

c) la durata del trattamento e di conservazione dei dati;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti a cui i dati personali trattati si riferiscono.

6. I comuni, al momento dell'attivazione di un procedimento volto all'acquisizione o all'utilizzazione di dati personali da inserire o già inseriti nella piattaforma informatica, provvedono all'attuazione degli adempimenti di informazione e comunicazione, previsti nell'art. 12 e seguenti del regolamento UE 2016/679.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

ALLEGATO *A*

(riferimento articolo 3, comma 2, regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 "Istituzione del fattore famiglia")

Calcolo del valore del fattore famiglia

	Parametri base	valore	note
1.1	Coppia (due adulti equivalenti)	2	Parametri alternativi tra loro
1.2	Adulto equivalente	1	
1.3	Adulto solo	1,6	
1.4.1	Genitore solo con figli e altri componenti aggiuntivi	1,6	
1.4.2	Genitore solo con figli (senza componenti aggiuntivi)	1,6	
1.5	Genitore solo in presenza di soli figli minorenni (senza componenti aggiuntivi)	2	
1.6	Genitore solo con figli minori ed altro genitore deceduto	0,2	
1.7	Per ogni figlio di età compresa tra 0-5 anni	0,7	
1.8	Per ogni figlio di età compresa tra 6-13 anni	0,6	
1.9	Per ogni figlio di età compresa tra 14-18 anni	0,5	
1.10	Per ogni figlio studente di età compresa tra 19-26 anni	0,4	
1.11	Per ogni componente aggiuntivo	0,3	
Ottenuto il valore dei parametri base, riferiti al nucleo familiare, si procede alla valorizzazione dei seguenti ulteriori parametri (possono essere indicati più parametri ove non alternativi tra loro):			
2.1	Coppia giovane con persona di riferimento della famiglia minore di 40 anni (persona più anziana)	0,4	
2.2	Presenza nel nucleo di gemelli minori di 10 anni (valore totale del parametro)	0,3 x (numero gemelli-1)	
2.3	**Se nel nucleo è presente un soggetto con disabilità (valore per ogni persona con disabilità presente nel nucleo):**		
2.3.1	media	0,5	
2.3.2	grave	0,85	
2.3.3	gravissima/non autosufficiente	1,2	
2.4	**Se nel nucleo è presente un soggetto minorenne con disabilità (valore per ogni persona con disabilità presente nel nucleo):**		
2.4.1	media	0,7	
2.4.2	grave	1,05	
2.4.3	gravissima/non autosufficiente	1,4	
2.5	**Condizione lavorativa componenti adulti:**		
2.5.1	Due genitori o un genitore e un convivente (partner), entrambi lavoratori	0,2	Parametri alternativi tra loro
2.5.2	Unico genitore lavoratore	0,2	
2.5.3	Due genitori o un genitore e un convivente (partner), entrambi disoccupati	0,4	
2.5.4	Unico genitore non occupato	0,4	
2.6	**Condizione di grave esclusione abitativa del nucleo familiare:**		
2.6.1	nucleo privo di abitazione	0,6	Parametri alternativi tra loro
2.6.2	nucleo con sistemazioni insicure o inadeguate	0,3	

25R00246

REGOLAMENTO REGIONALE 3 giugno 2025, n. **11**.

Modifiche al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie). disposizioni transitorie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 - Supplemento n. 1 - del 3 giugno 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5

1. Al comma 3, dell'art. 3, del regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5, le parole «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

25R00247

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2025, n. **12**.

Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 (Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 1° luglio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 «Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308»).

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del r.r. n. 22/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «della legge n. 308 del 15 dicembre 2004,» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) e successive modifiche, di seguito accertamento,»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «straordinario di compatibilità paesaggistica», sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. All'articolo 2 del r.r. 22/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica», sono soppresse;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per la valutazione della conformità delle tipologie edilizie e dei materiali utilizzati, previsti nell'articolo 1, comma 37, lettera *a)*, della legge n. 308/2004 e successive modifiche, si fa riferimento a quanto previsto sia dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 «Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)», che dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti al momento della valutazione dell'istanza.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 3 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. L'articolo 3 del r.r. 22/2018, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Condizioni di ammissibilità dell'istanza)*. — 2. L'istanza di accertamento è ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che le opere risultino conformi alle norme del PTPR e agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti al momento della valutazione dell'istanza;

b) che non siano pendenti domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e successive modifiche.»

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 3 bis nel regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. Dopo l'articolo 3 del r.r. 22/2018, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* *(Archiviazione dell'istanza)*. — 1. L'istanza di accertamento è archiviata, con provvedimento del direttore della direzione competente, previa presentazione dell'autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, nel caso in cui, per le medesime opere oggetto della stessa, sia stato già rilasciato un titolo in sanatoria o si sia proceduto al ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'istanza di accertamento viene archiviata d'ufficio, con provvedimento del direttore della direzione competente, nel caso in cui, a seguito di verifica anagrafica e di ricerche d'ufficio, il recapito delle comunicazioni risulti impossibile per irreperibilità degli interessati o dei loro eredi.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. L'articolo 4 del r.r. 22/2018, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedura)*. — 1. Al procedimento di accertamento si applicano le disposizioni previste nell'articolo 146, commi 7 e 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, nonché, per quanto non disciplinato, quelle previste nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Se il richiedente non provvede a completare la documentazione prevista nell'allegato A, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/90, la domanda è dichiarata improcedibile, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente al Comune per eventuali provvedimenti di competenza.

3. Il provvedimento di accertamento è rilasciato dopo l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, prevista nell'articolo 5. Il provvedimento è comunicato all'interessato, al Comune e alla Soprintendenza.

4. Per motivate ragioni, su richiesta dell'interessato, può essere concessa una proroga per la presentazione o integrazione della documentazione prevista nell'allegato A.».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Determinazione della sanzione pecuniaria)*. — 1. In caso di esito positivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 37, lettera *b)*, numeri 1 e 2, della legge n. 308/2004, il richiedente è tenuto al pagamento:

a) della sanzione pecuniaria, prevista nell'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, maggiorata da un terzo alla metà;

b) della sanzione di importo compreso tra un minimo di tremila euro e un massimo di cinquantamila euro.

2. Al fine di calcolare le sanzioni previste nel comma 1, si fa riferimento ai Paesaggi individuati dalle Tavole A del PTPR, secondo quanto indicato nell'allegato B. Per quanto attiene il computo dei metri quadri, si utilizza il sistema di calcolo determinato secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici) e successive modifiche.

3. La sanzione prevista nel comma 1, lettera *a)* è riscossa dalla Regione. Per la determinazione del maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, aumentato da un terzo alla metà, si fa riferimento:

a) al danno arrecato, che si determina calcolando la somma che risulti necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite, sulla base del tariffario regionale

in vigore al momento del rilascio dell'accertamento. Ai fini della determinazione del danno arrecato la Regione utilizza la dichiarazione asseverata, come previsto nel numero 10) dell'allegato A;

b) al profitto conseguito, che si determina in base all'incremento del valore dell'immobile, calcolato secondo i criteri dell'ultima imposta municipale unica (IMU) complessiva pagata, risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine, il richiedente produce la documentazione prevista nel numero 9) dell'allegato A, attestante l'avvenuta variazione della rendita catastale, oppure una dichiarazione asseverata da un tecnico-progettista, siglata dal proprietario, dalla quale risulti che l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.

4. La sanzione prevista nel comma 1, lettera *a)*, non può essere inferiore a tremila euro e, nei casi in cui le opere oggetto dell'istanza siano destinate ad abitazione, non può comunque superare l'importo di trentamila euro per singola unità abitativa. La sanzione è determinata in base alla tabella prevista nell'allegato B, con le relative maggiorazioni.

5. La sanzione prevista nel comma 1, lettera *b)*, è riscossa dal ministero competente, ed è determinata in base alla tabella prevista nell'allegato B.».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. L'allegato A del r.r. 22/2018, è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 8.

Aggiunta dell'allegato B nel regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22

1. Nel r.r. 22/2018 è aggiunto l'allegato B del presente regolamento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

25R00248

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2025, n. **18**.

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo – Ordinario n. 22 del 4 giugno 2025).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 23/2 del 20 maggio 2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 29 maggio 2025 n. 18

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

———

ALLEGATO

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione

(*Omissis*).

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto regionale, la presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.

2. I soggetti, le strutture e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 e mediante l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 3.

3. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, le strutture del Consiglio regionale (di seguito Consiglio) e della Giunta regionale (di seguito Giunta) preposti alla redazione degli atti normativi ed all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di appositi protocolli di intesa.

4. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la presente legge disciplina, inoltre, gli strumenti con cui il Consiglio esercita la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

5. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 2.

Principi

1. La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, le Regioni e le Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

2. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

a) chiarezza, comprensibilità, generalità, astrattezza, semplicità e omogeneità dei testi normativi;

b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;

c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

d) programmazione normativa;

e) semplificazione delle procedure;

f) ampia diffusione degli atti normativi.

3. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico-giuridica, legislativa, economico-finanziaria e di monitoraggio.

Capo II

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 3.

Strumenti

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto interno;

b) analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto europeo;

c) analisi tecnica economico-finanziaria (ATEF);

d) analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

e) analisi di fattibilità;

f) consultazione;

g) verifica di impatto della regolamentazione (VIR);

h) clausole valutative;

i) missioni valutative;

j) semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;

k) drafting normativo.

Art. 4.

ATN e ATEF

1. L'ATN di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi in uso.

2. L'ATN di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, verifica l'incidenza della normativa proposta sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa statale di recepimento, sugli obblighi di notifica e sugli adempimenti rilevanti ai fini della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo.

3. L'ATEF di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, verifica la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari della normativa proposta attraverso la visura del sistema contabile della Regione.

4. Le analisi tecnico-normative di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e all'analisi di conformità con il diritto europeo che predispongono, per quanto di rispettiva competenza, specifiche schede di istruttoria che accompagnano la proposta normativa sulla base di quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti interni.

5. L'ATEF di cui al comma 3 è effettuata dalla struttura competente del Consiglio, che predispone una specifica scheda per l'istruttoria finanziaria, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali competenti in materia di Bilancio e delle strutture regionali responsabili per l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dalla norma.

6. Il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale stabilisce le modalità, le forme ed i termini per la messa a disposizione delle schede di cui ai commi 4 e 5 al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.

Art. 5.

Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

2. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione.

3. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR, le missioni valutative e le clausole valutative.

4. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

Art. 6.

AIR ed analisi di fattibilità

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, se la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.

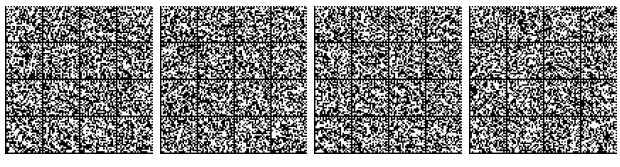

4. L'AIR è effettuata dalla Giunta sui progetti di legge di sua iniziativa, con le seguenti esclusioni:

a) progetti di legge di revisione statutaria;

b) progetti di legge di diretta attuazione dello Statuto;

c) progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi e di intese;

d) norme di mero recepimento o attuazione di disposizioni statali o europee;

e) leggi di stabilità, approvazione di bilanci, rendiconti e assestamenti;

f) testi unici meramente compilativi.

5. La Giunta nella deliberazione di adozione del disegno di legge può motivare il mancato svolgimento dell'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni:

a) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

b) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;

c) disposizioni modificative di scarsa entità;

d) disposizioni di mero principio.

6. Nello svolgimento dell'AIR si applica, se compatibile, la disciplina prevista a livello europeo e statale.

Art. 7.

Test PMI

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a loro carico, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'art. 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), relativa all'AIR e alla VIR, secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

3. In fase di prima applicazione, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Commissione consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri per la realizzazione del test PMI;

b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al *test*;

c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;

d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del *test* PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.

4. Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera *d)*, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

5. La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua, al proprio interno, la struttura responsabile del coordinamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 e che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.

6. Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.

7. Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.

Art. 8.

Consultazione

1. La Regione Abruzzo riconosce il valore della democrazia partecipativa e, allo scopo di garantire adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, assicura adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.

2. La consultazione è effettuata nei casi e secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, e da singole leggi regionali anche sulla base di modelli implementati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

3. La consultazione è condotta attraverso il ricorso a metodologie opportunamente strutturate rispetto alle specifiche fasi in cui essa è svolta.

Art. 9.

VIR, missioni valutative e clausole valutative

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è effettuata dalle competenti strutture del Consiglio, tenuto conto della rilevanza dell'atto normativo approvato e dei relativi effetti, anche sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'AIR.

2. Nello svolgimento della VIR si applica, se compatibile, la disciplina prevista a livello europeo e statale.

3. Le missioni valutative, promosse dal Comitato per la legislazione e svolte dalla competente struttura del Consiglio su leggi in vigore o su politiche in corso di realizzazione, consistono in attività di analisi ex post volte a ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e a valutare gli effetti di una politica in ambito regionale.

4. Nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatore rende conto al Consiglio dei tempi, delle modalità applicative e delle eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché degli effetti dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività. Sull'inserimento e formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione sono elaborate proposte ed espressi pareri da parte del Comitato per la legislazione ai sensi dell'art. 121, comma 5, lettere *e)* ed *f)*, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Le proposte ed i pareri sono trasmessi alla Commissione consiliare competente per i successivi adempimenti.

5. In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia e al Comitato per la legislazione. Il Comitato per la legislazione, con il supporto della competente struttura del Consiglio, esamina la relazione e trasmette eventuali esiti ed osservazioni alla Commissione competente, nonché al Consiglio e alla Giunta.

6. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di criteri uniformi condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

7. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale di cui all'art. 17, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti delle attività di valutazione.

Art. 10.

Relazioni di accompagnamento

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento, ai fini dell'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, sono corredati, a pena di irricevibilità, dalla relazione illustrativa, nonché, per i progetti che comportino conseguenze finanziarie, dalla relazione tecnico-finanziaria

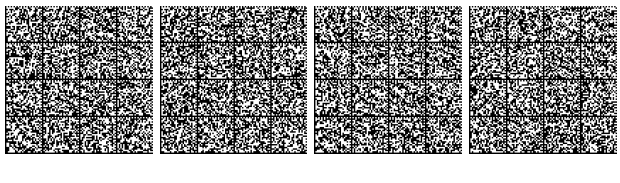

sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

2. Ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni consiliari, i progetti di legge e di regolamento sono corredati dalle schede di cui all'art. 4 e dall'eventuale relazione sull'AIR nei casi previsti.

3. La Giunta individua le strutture preposte alla redazione degli atti normativi e all'assistenza legislativa ed alla stesura delle relazioni di accompagnamento alle proprie iniziative legislative e regolamentari.

4. Le competenti strutture del Consiglio assicurano ai titolari dell'iniziativa legislativa e regolamentare l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle relazioni di cui al comma 1.

Art. 11.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo

1. I Servizi competenti per materia della Giunta e del Consiglio provvedono, periodicamente e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, a verificare la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Se, a seguito della verifica di cui al comma 1, è accertata la sussistenza di debiti fuori bilancio, i Servizi di cui al comma 1 provvedono:

a) a darne immediata comunicazione rispettivamente al Direttore del Dipartimento Risorse, al Dirigente del Servizio Bilancio–Ragioneria e al direttore generale della Giunta e al Direttore dell'Attività Amministrativa ed al Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e strumentali del Consiglio;

b) alla predisposizione di un progetto di legge da sottoporre rispettivamente alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio, corredato, a pena di irricevibilità, dalla scheda di cui all'allegato A contenente le informazioni necessarie al riconoscimento del debito, quale parte integrante della relazione accompagnatoria al medesimo progetto di legge.

3. I progetti di legge approvati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio sono presentati nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale in materia di iniziativa legislativa.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 118/2011, imputabili al bilancio regionale, provvede la Giunta nei modi e nei termini di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 118/2011, imputabili al bilancio del Consiglio, provvede il Consiglio nei modi e nei termini di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011.

6. Ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), le leggi con le quali sono riconosciuti i debiti fuori bilancio sono trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei conti e al Collegio dei revisori dell'Ente, in qualità di organo di controllo, da parte del Servizio Assistenza Atti del Presidente della Giunta contestualmente alla promulgazione della legge regionale, unitamente alla documentazione a corredo resa disponibile dal Consiglio.

7. I debiti fuori bilancio riconosciuti dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5, sono trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei conti, al Collegio dei revisori dell'Ente, in qualità di organo di controllo, e alla Commissione di Vigilanza del Consiglio da parte rispettivamente del Servizio Assistenza Atti del Presidente della Giunta e dell'Ufficio Affari generali e segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

8. Non sono ammissibili emendamenti contenenti debiti fuori bilancio.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA NORMATIVO

Art. 12.

Programma di riordino e semplificazione normativa

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.

2. All'inizio della legislatura, la Giunta può proporre al Consiglio, per l'approvazione, il programma di riordino e semplificazione normativa di legislatura con il quale provvede:

a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;

b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.

3. Il programma di cui al comma 2 può essere aggiornato o modificato nel corso della legislatura.

Art. 13.

Testi unici

1. Ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3, dello Statuto, la Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a determinati settori o a materie determinate ed omogenee.

2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

4. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dichiara l'inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento, nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.

Art. 14.

Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il settore o la materia di intervento sono definiti in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;

b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;

c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;

d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Art. 15.

Esame ed approvazione dei Testi unici

1. Il Comitato per la legislazione formula proposte al Presidente del Consiglio in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici. Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta alla Giunta al fine di predisporre sulla materia un disegno di testo unico redatto in articoli sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 14 e di eventuali ulteriori criteri.

2. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da personale delle strutture della Giunta e del Consiglio preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e di quelle competenti per materia d'intervento su designazione dei rispettivi direttori.

3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro è approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio per l'approvazione.

4. Nei modi previsti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio attribuisce alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di testo unico compilativo; lavorazione finale è riservata al Consiglio.

5. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 16.

Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente del Consiglio, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

Art. 17.

Rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale

1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato, nonché di tutte le attività del Consiglio e delle sue articolazioni interne.

2. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre Assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolamentazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

4. Per la elaborazione del rapporto, su richiesta della struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa del Consiglio, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.

5. Il Consiglio assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 18.

Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, dello Statuto, al fine di raccogliere, elaborare e monitorare la normativa regionale e di garantire la sua più ampia diffusione ed accessibilità, il Consiglio cura l'attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti è pubblicata sul sito *web* istituzionale del Consiglio ed è fruibile gratuitamente dagli utenti.

Art. 19.

Formazione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, e sulla base dei protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1, assicura, attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio, l'elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato alle strutture preposte all'assistenza tecnica, giuridica, legislativa ed economico-finanziaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani relativi alla formazione del personale prevedono specifici percorsi formativi.

Art. 20.

Comitato per la legislazione

1. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale determina i casi di intervento del Comitato per la legislazione di cui all'art. 27 dello Statuto, i parametri di riferimento per l'espressione dei pareri e delle proposte e gli esiti procedurali degli stessi.

2. Per le attività di cui al comma 1, il Comitato per la legislazione si avvale della collaborazione tecnica delle strutture consiliari preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e all'analisi dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

Art. 21.

Pubblicazione e comunicazione normativa

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 4, e 35, comma 2, dello Statuto, la Regione, per rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati, assicura la piena diffusione degli atti normativi, oltre che mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT), anche attraverso adeguate forme di comunicazione.

2. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa regionale vigente, se una legge o un regolamento regionale subiscono modifiche, è redatto il testo coordinato che è pubblicato, ai fini informativi, sulla banca dati di cui all'art. 18. Dei testi normativi sono accessibili i testi storici nonché la successione di tutte le modifiche normative intercorse nel tempo.

3. La comunicazione normativa, finalizzata alla conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti essenziali delle norme, individua in modo chiaro ed accessibile a tutti i compiti, le scadenze e le sanzioni eventualmente previste, le strutture regionali di riferimento nonché le risorse finanziarie stanziate.

4. La comunicazione normativa è effettuata dalle strutture preposte alla informazione e comunicazione istituzionale con il supporto delle strutture preposte alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, anche attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 22.

Disposizioni organizzative

1. I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio competenti per l'assistenza tecnico-giuridica, legislativa, economico-finanziaria e

di monitoraggio sono i referenti della Giunta e del Consiglio per l'attuazione della presente legge.

2. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture di cui al comma 1.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) la legge regionale 14 luglio 2010, n. 26, (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione);

b) l'art. 29 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015);

c) i commi 21 e 22 dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto «INNOTRANS - *Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions»,* finanziato con i fondi del Programma *Interreg Europe* 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti);

d) l'art. 5 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili).

Art. 24.

Disposizioni attuative

1. La Giunta ed il Consiglio provvedono all'adeguamento dei rispettivi regolamenti interni alla presente legge entro centoottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale disciplina, oltre alle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, i casi di irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento ed emendamenti non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 25.

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 23/2 del 20 maggio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(*Omissis*).

25R00181

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2025, n. **19**.

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 26 del 2 luglio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 24/1 dell'11 giugno 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 24 giugno 2025, n. 19

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive

Capo I

NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 380/2001

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, introduce norme di dettaglio a completamento della disciplina statale in materia edilizia e urbanistica.

Art. 2.

Disposizioni finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente

1. In attuazione delle disposizioni legislative statali di cui all'art. 2-*bis*, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 380/2001, al fine di razionalizzare e contenere il consumo di suolo e, al contempo, di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa, per gli edifici realizzati successivamente al 31 dicembre 2022 gli interventi di recupero dei sottotetti e dei vani e locali accessori e seminterrati di cui, rispettivamente, alla legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) e alla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), sono consentiti decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell'agibilità, di cui all'art. 24 del d.p.r. n. 380/2001, dell'edificio in cui sono ubicati, previo rilascio del titolo abilitativo e nei limiti e con le modalità previsti dalle richiamate leggi regionali.

Art. 3.

Attività edilizia libera ed interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

1. In attuazione degli articoli 6, comma 6, lettera *a)*, e 6-*bis*, comma 4, lettera *a)*, del d.p.r. n. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in aggiunta agli interventi elencati nei medesimi articoli 6 e 6-*bis* sono eseguiti:

a) senza alcun titolo abilitativo i seguenti ulteriori interventi:

1) serre realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, senza opere murarie, da rimuovere al cessare dello svolgimento dell'attività agricola;

2) manufatti leggeri rimovibili quali pensiline, tettoie e pergolati. I manufatti di cui al presente numero sono costruiti con un'altezza media non superiore a metri 2,40 ed un peso non superiore ad 1 kN/mq; devono rimanere obbligatoriamente aperti su tutti i lati fatta eccezione per le pareti esistenti a cui si appoggiano; non costituiscono sopraelevazioni, volumetrie e superfici utili; la superficie complessiva realizzabile per gli immobili con uso prevalente residenziale non può essere superiore al trenta per cento della superficie lorda della singola unità immobiliare; per gli altri immobili la superficie complessiva realizzabile non può essere superiore al trenta per cento della somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio esistente; sono considerati interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-*bis*, comma 1, lettera *c)* del d.p.r n. 380/2001 e, per tale ragione, sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 1° agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e al regolamento regionale attuativo. Le presenti disposizioni non trovano applicazione nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) previa comunicazione di inizio lavori asseverata il seguente ulteriore intervento:

1) movimenti di terra non superiori a metri cubi 200.

Art. 4.

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, ai Comuni della Regione sprovvisti di strumenti urbanistici, in luogo del limite di densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro si applica l'indice di cui all'art. 61, comma 1, lettera *a)*, numero 4) della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

Art. 5.

Determinazione delle variazioni essenziali

1. In attuazione dell'art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, sussiste variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che comporti il passaggio tra le seguenti categorie funzionali:

1) residenziali;

2) produttive quali industriali, artigianali, direzionale e servizi;

3) turistico-ricettive;

4) commerciali;

5) agricole;

b) aumento di entità dei parametri di cui ai punti 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29 e 30 del quadro delle definizioni uniformi di cui all'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-*sexies*, del d.p.r. n. 380/2001 e diminuzione dell'entità del parametro di cui al punto 9 del medesimo quadro, secondo la seguente graduazione:

1) dal dieci per cento al venticinque per cento di edifici o singole unità immobiliari sino a trecentocinquanta metri quadrati di superficie utile;

2) dal dieci per cento al venti per cento di edifici o singole unità immobiliari sino a settecentocinquanta metri quadrati di superficie utile;

3) dal dieci per cento al quindici per cento di edifici o singole unità immobiliari superiori a settecentocinquanta metri quadrati di superficie utile.

Le variazioni di cui alla presente lettera sono considerate essenziali solo a condizione che non configurino una delle fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall'art. 31, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001;

c) mutamento degli interventi sull'edificato esistente che comportino le trasformazioni dell'organismo edilizio descritte dalla lettera *c)* dell'art. 3 del d.p.r. n. 380/2001 in luogo di quelle previste dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 3;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, intendendosi qualunque difformità rispetto al progetto depositato o autorizzato. Costituisce altresì violazione essenziale il mancato deposito sismico previsto per la tipologia di intervento originario. L'assenza dell'autorizzazione sismica richiesta per la tipologia di intervento previsto nel progetto approvato all'epoca è soggetta al regime dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 36 del d.p.r. n. 380/2001.

2. Rispetto al progetto approvato, l'aumento di entità dei parametri di cui al comma 1, lettera *b)*, superiore al limite della tolleranza costruttiva e fino al dieci per cento costituisce parziale difformità. Costituisce, altresì, ipotesi di parziale difformità la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando attenga ad ogni altro fatto procedurale.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 58/2023, i Comuni utilizzano i parametri e le definizioni degli strumenti urbanistici vigenti per quanto compatibili.

Art. 6.

Disposizioni in materia di sicurezza sismica

1. Con riferimento al procedimento di accertamento di conformità di cui all'art. 36-*bis* del d.p.r. n. 380/2001 riguardante le unità immobiliari ubicate in zone a bassa sismicità all'epoca di realizzazione dell'intervento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa statale, il tecnico abilitato provvede a trasmettere allo sportello unico dell'edilizia un certificato di idoneità statica redatto conformemente alla disciplina edilizia vigente all'epoca di realizzazione.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta la modulistica standardizzata inerente i procedimenti di sanatoria di cui agli articoli 34-*ter* e 36-*bis* del d.p.r. n. 380/2001 in materia sismica.

Art. 7.

Titoli abilitativi dei mutamenti di destinazione d'uso

1. In attuazione dell'art. 23-*ter*, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare, a prescindere dalla zona territoriale di cui all'art. 2 del d.m. n. 1444/1968 in cui è ricompreso, è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

a) segnalazione certificata di inizio attività, nei casi di cambio d'uso orizzontale all'interno della stessa categoria funzionale senza opere o con opere riconducibili all'attività edilizia libera o a comunicazione di inizio lavori asseverata;

b) segnalazione certificata di inizio attività, nei casi di cambio d'uso verticale tra diverse categorie funzionali senza opere o con opere riconducibili ad attività libera o a segnalazione certificata di inizio attività;

c) titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, nei restanti casi.

Capo II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI E ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 190/2024

Art. 8.

Integrazione all'art. 1 della l.r. n. 89/1998

1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto in caso di rinnovo del permesso di costruire rilasciato sulla base dei medesimi presupposti e condizioni. Nelle ipotesi in cui il rinnovo comporti modifiche, anche di lieve entità, il contributo è dovuto per la relativa differenza.

1-*ter*. Il mutamento di destinazione d'uso che determini un aumento del carico urbanistico comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione previsti per la nuova destinazione d'uso e gli oneri dovuti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.».

Art. 9.

Modifiche alla l.r. n. 49/2012

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e può essere aggiornato per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o modificazioni delle condizioni territoriali adeguatamente motivate»;

b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «o al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente» sono sostituite dalle seguenti: «o, alternativamente, al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente anche attraverso il miglioramento, la riqualificazione e la razionalizzazione di singoli edifici degradati. Ai fini della presente legge per edificio degradato si intende l'edificio che presenta uno stato di deterioramento sotto il profilo architettonico, strutturale o impiantistico, ovvero che necessita di interventi di adeguamento alla normativa edilizia vigente»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui agli articoli 3 e 4, si applicano le previsioni di cui all'art. 2-*bis*, comma 1-*ter*, del d.p.r. n. 380/2001 fatta salva la facoltà del Comune di escluderne, con deliberazione consiliare, l'operatività in tutto o in parte sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale.»;

3) il comma 6 è soppresso;

c) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini delle previsioni di cui al comma 1 in ordine alle modifiche di destinazione d'uso e ai criteri di complementarietà e compatibilità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).»;

2) i commi da 3 a 8 sono soppressi.

2. Ogni riferimento all'art. 5 della l.r. n. 49/2012 contenuto nell'ordinamento regionale si intende riferito all'art. 13 della l.r. n. 58/2023 in materia di compatibilità e complementarietà e modifiche delle destinazioni d'uso.

Art. 10.

Modifiche alla l.r. n. 23/2018

1. All'art. 146, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

Art. 11.

Modifiche alla l.r. n. 29/2022

1. All'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto «INNOTRANS - *Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions*», finanziato con i fondi del Program-

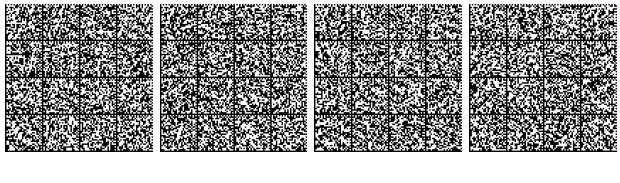

ma *InterregEurope* 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili quale strumento di contenimento dei costi energetici e di sostegno del settore produttivo, in attuazione della normativa statale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili, l'ARAP può individuare le zone destinate a *standard* urbanistici ovvero individuate come aree di rispetto o zone filtro dai vigenti Piani regolatori territoriali (PRT), ovvero aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da impianti industriali e stabilimenti di cui al comma 8, lettera c-*ter*), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), per consentire l'installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di soggetti pubblici o privati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle zone ed aree di cui al comma 1, al fine dell'installazione di impianti da fonti rinnovabili, l'ARAP esercita le funzioni di autorità espropriante di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ed i poteri di rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 37 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARAP definisce con proprio atto le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle aree, favorendo, altresì, l'eventuale condivisione dell'energia prodotta nel rispetto del d.lgs. n. 199/2021, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) e della legge regionale 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. n. 6/2022). L'assegnazione delle aree di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. L'ARAP può direttamente o tramite società dalla stessa controllate e costituite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) installare impianti da fonti rinnovabili senza le limitazioni di cui al presente articolo.»;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'installazione di impianti da fonti rinnovabili ubicati in aree ricomprese all'interno dei Piani territoriali di sviluppo industriale (PTSI) di cui all'art. 37 della l.r. n. 58/2023, è consentita solo in zone del tutto o in parte prive di opere di urbanizzazione.»;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Le limitazioni di cui al comma 4-*bis* non si applicano nelle ipotesi in cui gli impianti da fonti rinnovabili siano installati da ARAP, direttamente o mediante società controllate costituite ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

4-*quater*. Nell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-*ter* resta fermo il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di autorizzazione, realizzazione ed entrata in esercizio di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.».

Art. 12.

Modifiche alla l.r. n. 58/2023

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera *c)* del comma 2 è inserita la seguente:

«c-*bis*) la qualificazione eco-energetica delle città e dei territori in una prospettiva di integrazione delle componenti ambientali, insediative, tecnologiche, impiantistiche ed energetiche che orientano la qualità complessiva dei processi di sviluppo urbano e di contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici in atto;»;

2) il numero 5 della lettera *j)* del comma 2 è sostituito dal seguente:

«5) la produzione locale e l'autoproduzione collettiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici;»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 10 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili sottoposti a tutela indiretta ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.»;

c) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Modifiche di destinazione d'uso)*. — 1. Le modifiche di destinazione d'uso, realizzate anche attraverso gli interventi di cui agli articoli 11 e 12, sono assentibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici legittimamente esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque possibili e consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in armonia e/o omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.

3. Sussiste compatibilità o complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:

a) destinazioni residenziali integrabili con:

1) commerciali di vicinato;

2) studi professionali;

3) artigianato di servizio;

4) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;

5) attività culturali, sociali e ricreativo-sportive;

b) destinazioni produttive e direzionali, quali industriali, artigianali e servizi, integrabili con:

1) commerciali di vicinato e all'ingrosso;

2) ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;

3) cultura e comunicazione;

4) ricreativa-sportiva;

c) destinazioni turistico-ricettive integrabili con:

1) ricettività alberghiera;

2) extra-alberghiera e all'aria aperta;

3) residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale;

4) residenze per il personale addetto;

5) ricreativa-sportiva;

d) destinazioni commerciali, quali commerciali di vicinato, all'ingrosso e di media distribuzione, integrabili con:

1) artigianato;

2) servizi;

3) direzionale;

e) destinazioni agricole integrabili con:

1) attività connesse a quella agricola;

2) somministrazione alimenti e bevande;

3) attività sociali e culturali.

4. Ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 1-*bis*, il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno di ciascuna delle categorie funzionali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

5. All'interno della stessa categoria funzionale il cambio verso destinazioni d'uso complementari è soggetto al rilascio del titolo abilitativo richiesto per il singolo specifico intervento, salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di valutare ulteriori casi mediante il procedimento di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 380/2001. Nelle aree soggette a PTSI il procedimento di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 380/2001

di competenza comunale, è subordinato alla positiva valutazione della Provincia territorialmente competente che si esprime con deliberazione consiliare, previo nulla osta dell'Azienda regionale delle attività produttive (ARAP) o del Consorzio per l'area di sviluppo industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza, ovvero su proposta di questi ultimi.

6. Nelle aree soggette ai PTSI la compatibilità o complementarietà delle destinazioni d'uso di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 3 è consentita a condizione che nelle aree adiacenti a quelle di intervento non siano presenti stabilimenti come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

7. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e le relative procedure.

8. Per la classificazione delle destinazioni ricettive si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.

9. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

10. All'interno del PUC i Comuni possono individuare limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsioni legislative di cui all'art. 23-*ter* del d.p.r. n. 380/2001.»;

d) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *b)* del comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «ad eccezione degli edifici sottoposti a tutela indiretta ai sensi degli articoli 45 e seguenti del medesimo decreto legislativo per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo»;

2) al secondo periodo del comma 10 le parole «comma 2» sono sostituite con le seguenti: «comma 1»;

e) l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Valutazione di impatto ambientale)*. — 1. La Regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 per le tipologie progettuali elencate agli allegati III e IV alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. La Giunta regionale può approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a uniformare e semplificare le procedure di cui al presente articolo nel rispetto della normativa statale vigente.»;

f) dopo la lettera *g)* del comma 2 dell'art. 32 è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) gli indirizzi e i criteri finalizzati alla riqualificazione eco-energetica della città esistente coerentemente con il Piano di settore - energia di cui all'art. 33, comma 3, lettera *e)*;»;

g) alla lettera *f)* del comma 3 dell'art. 39, dopo la parola «ecologica-ambientale» è inserita la seguente: «ed energetica»;

h) all'art. 40, comma 2, lettera *a)* le parole «nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione primaria degli insediamenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione primaria degli insediamenti collocati all'interno delle aree edificate di cui alla presente lettera»;

i) all'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Strategia per la qualità urbana, ecologico-ambientale ed energetica)»;

2) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Il PUC definisce la strategia per la qualità urbana, ecologico-ambientale ed energetica al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ecologico-ambientale tramite le seguenti linee d'intervento:»;

3) dopo la lettera *g)* del comma 1 è inserita la seguente:

«g-*bis*) la qualificazione eco-energetica del patrimonio edilizio esistente e dei nuovi insediamenti.»;

4) al comma 3, dopo le parole «ecologiche-ambientali» sono inserite le seguenti: «ed energetica»;

5) al comma 4 le parole «Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Le dotazioni ecologico-ambientali ed energetiche del territorio»;

6) all'alinea del comma 5 le parole «ecologiche e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «ecologiche, ambientali ed energetiche»;

7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di collaborazione istituzionale, al fine di promuovere la redazione di Piani urbanistici comunali (PUC) orientati alla qualità eco-energetica, può adottare uno specifico atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 80.»;

j) al comma 1 dell'art. 76 le parole «modificazione ai piani generali e settoriali» sono sostituite dalle seguenti: «modificazioni ai sovraordinati piani generali o settoriali»;

k) all'art. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *k)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*k)* la determinazione volta ad assoggettare, all'interno delle aree sottoposte alla pianificazione attuativa da parte degli strumenti urbanistici generali, porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 380/2001, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; è fatta salva l'applicazione dell'art. 28 della l. n. 1150/1942. La fattispecie prevista dalla presente lettera può trovare applicazione per una sola volta all'interno di ciascuna area destinata dallo strumento urbanistico generale a pianificazione attuativa e previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale che l'intervento non pregiudichi l'effettiva attuazione della restante area sottoposta a piano attuativo;»;

2) al comma 3 le parole «sono trasmesse alla Provincia competente per l'eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicate integralmente, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati; dell'avvenuta approvazione è data tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato nel BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le previsioni di cui ai commi 2, lettere *a)*, *e)*, *f)*, *l)* e m-*ter*), 3 e 4 trovano applicazione anche alle fattispecie di variante allo strumento urbanistico comunale adottato e non ancora approvato.»;

l) all'art. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le varianti proposte in aree agricole, la procedibilità delle istanze ai sensi del presente articolo è comunque subordinata alla previa verifica dell'inesistenza di altre aree già individuate come edificabili nello strumento urbanistico vigente, con usi compatibili e complementari ai sensi del comma 3 dell'art. 13.»;

2) al comma 3 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite con le parole «commi 1, 2 e 2-*bis*»;

m) all'art. 100 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole «, 13» sono soppresse;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Ai Comuni che hanno provveduto alla perimetrazione del territorio urbanizzato è consentito, fino al termine di scadenza per l'approvazione del PUC di cui all'art. 39, comma 2, effettuare varianti allo strumento urbanistico vigente esclusivamente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sulla base del regime giuridico previgente.»;

3) dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente:

«10-*ter*. In considerazione del complesso processo di fusione attualmente in corso tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore e dello specifico regime transitorio a cui è assoggettata l'attività di pianificazione dei predetti enti locali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara), al fine di evitare l'insorgere di incertezze interpretative sul quadro normativo di riferimento con evidenti ripercussioni sull'espletamento delle funzioni in forma associata, i termini previsti dalla presente legge per la perimetrazione del territorio urbanizzato e per l'approvazione del PUC rimangono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma e riprendono a decorrere dalla data di insediamento degli

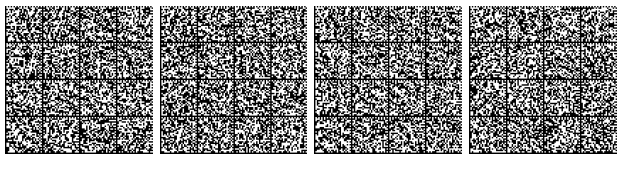

organi del nuovo Comune di Pescara. Di conseguenza le disposizioni di cui al comma 7 non trovano applicazione nei confronti dei Comuni oggetto di fusione, i quali, in pendenza del processo di fusione e fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato, fatte salve le misure di maggior favore di diretta attuazione introdotte con la presente nuova legge urbanistica, continuano ad applicare il regime giuridico regionale previgente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

n) all'art. 102 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *h)* la parola «d.lgs.» è sostituita con la seguente: «d.p.r.»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'avvio del procedimento da parte dell'ente inadempiente, successivo alla nomina del commissario *ad acta*, non sospende l'esercizio delle attività commissariali.»;

o) dopo il comma 3 dell'art. 108 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Continuano ad esplicare piena efficacia, senza soluzione di continuità e fino alla loro rimozione o modifica, tutti gli atti amministrativi adottati in attuazione delle disposizioni regionali abrogate dai commi 1 e 2 nei limiti in cui risultano compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.».

Art. 13.

Attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 190/2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118), gli interventi di cui agli allegati A e B di cui al medesimo d.lgs. n. 190/2024, ricadenti in aree definite idonee dall'art. 2 della legge regionale 25 marzo 2025, n. 8 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), sono soggetti, rispettivamente, ai regimi amministrativi di edilizia libera e di procedura abilitativa semplificata, anche se incompatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti ed in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.

2. Al fine di mitigare gli impatti sugli edifici ad uso residenziale e su altri recettori sensibili, nonché di preservare il valore economico degli immobili, l'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile o il loro ampliamento sono consentiti a una distanza minima di 500 metri dalle abitazioni civili nel caso in cui siano fonte di emissioni odorigene, e a una distanza minima di 200 metri nel caso in cui producano riverbero luminoso, salvo, in quest'ultimo caso, la presenza di barriere arboree idonee a garantire un'efficace mitigazione degli impatti.

Capo III

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECUPERO, LA RICONVERSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 14.

Oggetto e finalità

1. Il presente capo introduce disposizioni finalizzate a recuperare, riqualificare e riconvertire le aree degradate e gli edifici dismessi ricompresi all'interno dei Piani territoriali di sviluppo industriale (PTSI) di cui all'art. 37 della l.r. n. 58/2023 al fine di garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo e di favorire l'implementazione ed il rafforzamento delle infrastrutture presenti sul territorio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si definiscono:

a) aree degradate: le aree industriali dismesse o da bonificare o degradate o inutilizzate che non sono più utili allo sviluppo industriale della Regione Abruzzo e che sono suscettibili di una rigenerazione urbana ai fini della loro riqualificazione sotto il profilo ambientale, urbanistico, sociale o economico-occupazionale;

b) edifici dismessi: gli opifici, gli immobili ed i capannoni industriali dismessi, anche parzialmente, inutilizzati e non più produttivi, per i quali sia comprovata la cessazione da almeno trentasei mesi dell'attività precedentemente assentita, che rappresentano un fattore di danno sotto il profilo ambientale, urbanistico, sociale o economico-occupazionale.

3. Il recupero delle aree degradate e degli edifici dismessi di cui ai commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)* concorre agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 15.

Individuazione e ricognizione delle aree degradate e degli edifici dismessi

1. L'ARAP e il CSI dell'area Chieti-Pescara provvedono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e ricognizione delle aree degradate e degli edifici dismessi che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 14. L'individuazione e ricognizione è effettuata su base provinciale, per singolo Nucleo di sviluppo industriale ed è sottoposta ad un aggiornamento quinquennale. La ricognizione di cui al presente comma tiene conto delle aree limitrofe all'area degradata e all'edificio dismesso, individuati ai fini della ricognizione, nonché della presenza di attività o stabilimenti ritenuti strategici per lo sviluppo industriale.

2. I documenti di individuazione e ricognizione di cui al comma 1 sono trasmessi al Dipartimento regionale competente per l'istruttoria ai fini della trasmissione alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di attività produttive al fine di acquisire un parere obbligatorio e non vincolante da rendere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso il predetto termine senza che sia stato espresso il parere, quest'ultimo si intende rilasciato in senso favorevole. Nell'ambito del procedimento di rilascio del parere di cui al presente comma la Commissione consiliare procede all'audizione delle associazioni di categoria interessate.

3. I documenti di individuazione e ricognizione di cui al comma 1 sono approvati mediante sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 84 e 85 della l.r. n. 58/2023 tra la Provincia competente per territorio, i Comuni interessati e l'ARAP o il CSI dell'area Chieti-Pescara e la Regione Abruzzo, per il tramite dell'Assessorato competente in materia. A tal fine, la Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del documento di cui al comma 1, indice una conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) per la definizione dei contenuti dell'accordo alla quale partecipano le amministrazioni interessate e gli altri enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti sul territorio.

4. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Provincia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Qualora l'accordo determini la variazione dei Piani territoriali di sviluppo industriale, l'approvazione dell'accordo da parte del Presidente della Provincia è ratificata dal Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza.

5. Con l'accordo di programma le amministrazioni partecipanti decidono, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico ed edilizio, ovvero in relazione alle caratteristiche ed alle vocazioni proprie delle singole Aree o Nuclei ed al loro diverso grado di saturazione:

a) le destinazioni d'uso tra quelle indicate dall'art. 19;

b) le modalità, le garanzie ed i limiti per il ricorso alla monetizzazione sostitutiva degli *standard* urbanistici ai sensi dell'art. 18, comma 2, potendo individuare la dotazione minima di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovrà comunque essere garantita in relazione alle specificità degli ambiti di intervento ed alle diverse destinazioni d'uso.

Art. 16.

Interventi di recupero e riconversione degli edifici dismessi

1. Sugli edifici dismessi individuati ai sensi dell'art. 14 sono consentiti interventi di recupero e riconversione con possibilità di modifica della destinazione d'uso degli stessi sulla base delle destinazioni d'uso indicate nell'accordo. Gli interventi sono consentiti alle condizioni stabilite dall'art. 18, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento. A tal fine, il soggetto richiedente presenta allo Sportello unico attività produttive (SUAP) territorialmente competente

proposte progettuali che abbiano ad oggetto gli interventi di recupero e riconversione su singoli o più edifici dismessi.

2. Nell'ipotesi in cui l'accordo non abbia determinato la variazione dei Piani territoriali di sviluppo industriale, gli interventi di recupero e riconversione degli edifici dismessi con cambio di destinazione d'uso verso categorie non ammesse nella zona dai PTSI vigenti ma, comunque, individuate dall'accordo medesimo, sono approvati con il permesso convenzionato di cui all'art. 28-*bis* del d.p.r. n. 380/2001. Si applicano in tal caso i commi 2 e 3 dell'art. 18.

3. Gli interventi di recupero e riconversione degli edifici dismessi sono consentiti a condizione che gli stessi siano stati legittimamente realizzati.

4. La proposta di modifica della destinazione d'uso di cui al comma 2 è approvata con deliberazione consiliare della Provincia.

Art. 17.

Interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate

1. Nell'ipotesi in cui l'accordo non abbia determinato la variazione dei Piani territoriali di sviluppo industriale, le aree degradate individuate ai sensi dell'art. 15 possono essere oggetto di interventi di riqualificazione e rigenerazione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-*bis* del d.p.r. n. 380/2001, anche con variazione della destinazione d'uso originariamente prevista per l'area interessata, sulla base delle destinazioni d'uso indicate nell'accordo, e con possibilità di deroga alle disposizioni di cui al d.m. n. 1444/1968 in applicazione dell'art. 2-*bis* del d.p.r. n. 380/2001, ove, in tale ultimo caso, detti interventi siano funzionali ad un assetto complessivo e unitario dell'area interessata.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti promotori presentano al SUAP territorialmente competente una proposta contenente i seguenti elaborati:

a) progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, in aggiunta agli interventi di interesse privato, delle dotazioni territoriali, infrastrutturali e dei servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare;

b) convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione all'ARAP o al CSI dell'area Chieti-Pescara delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera *a)*;

c) relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola;

d) rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel caso in cui la proposta comporti variante urbanistica.

3. La proposta di cui al comma 2 è approvata con deliberazione consiliare della Provincia.

Art. 18.

Disposizioni comuni agli interventi di recupero e riconversione degli edifici dismessi e di riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate

1. Gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 devono garantire:

a) la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi stessi;

b) gli interventi di bonifica ambientale delle aree ove necessari;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti e di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

d) nel caso di insediamenti per l'esercizio delle attività commerciali, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera *e)*, e dei parametri di insediabilità di cui all'art. 32, comma 3, della l.r. n. 23/2018.

2. La realizzazione degli interventi che modificano il carico urbanistico è subordinata al reperimento degli *standard* urbanistici di cui al d.m. n. 1444/1968. Qualora venga comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità nel reperire gli *standard* previsti dall'art. 3 del d.m. n. 1444/1968, è consentita la monetizzazione mediante pagamento all'ARAP o al CSI dell'area Chieti-Pescara di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. Non è consentito il ricorso alla monetizzazione per le dotazioni di specifica pertinenza delle attività commerciali di media superficie di vendita di cui all'art. 32, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, della l.r. n. 23/2018. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli *standard* di cui al presente comma sono vincolati alla acquisizione da parte dell'ARAP o del CSI dell'area Chieti-Pescara di aree, da individuare all'interno della perimetrazione dei PTSI, da destinare a opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, nonché alla realizzazione di dette opere o alla riqualificazione di quelle esistenti.

3. La realizzazione degli interventi con cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19 è soggetta alla valutazione del maggior valore dell'area generato dall'intervento di recupero sull'edificio dismesso ovvero dall'intervento di riqualificazione dell'area degradata, nella misura del 60 per cento. Tale maggior valore è corrisposto dall'operatore privato all'ARAP o al CSI dell'area Chieti-Pescara, in forma di contributo straordinario in denaro da destinare a servizi di pubblica utilità od opere pubbliche all'interno del medesimo agglomerato oggetto dell'intervento di recupero o di riqualificazione.

4. In caso di interventi di bonifica eseguiti con oneri a carico del richiedente quale soggetto non responsabile, le relative spese sostenute sono detratte dalla percentuale di cui al comma 3 da corrispondere quale maggior valore generato dall'intervento di recupero o di riqualificazione, fino alla concorrenza massima dell'80 per cento dell'importo da pagare.

Art. 19.

Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso

1. Gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 sono consentiti per servizi, attività pubbliche, produttive, direzionali, ricreative, sportive, turistiche, di ristorazione, commerciali di vicinato ovvero, in deroga a quanto previsto dalla lettera f-*bis*) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 23/2018, di media superficie di vendita. In tale ultimo caso, le attività sono consentite nei limiti di una attività commerciale per ogni lotto insediato e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. n. 23/2018. Ai fini del calcolo della superficie massima di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 23/2018 concorrono anche le superfici di media struttura di vendita presenti e/o autorizzate nei lotti confinanti.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le destinazioni d'uso di cui al comma 1 sono considerate tra loro compatibili o complementari ai sensi dell'art. 5, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. Nella scelta delle destinazioni d'uso tra quelle indicate al comma 1, al fine di perseguire il recupero ambientale, urbanistico, edilizio, sociale ed economico-occupazionale, si favoriscono le destinazioni che si inseriscono in omogeneità o strumentalità e funzionalità col contesto circostante, tenuto conto della finalità del cambio di destinazione d'uso di riconnettere, recuperare, razionalizzare, riqualificare e raccordare il tessuto urbanistico ed edilizio.

4. Gli interventi che comportino una variazione della destinazione d'uso sono consentiti previa verifica dell'avvenuta cessazione dei vincoli connessi agli eventuali finanziamenti pubblici beneficiati per la realizzazione dell'originario impianto edilizio-produttivo.

Art. 20.

Aree ed edifici vincolati

1. Per le aree degradate e gli edifici dismessi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 sono consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

2. Restano comunque fermi i limiti e le prescrizioni in materia poste da norme ambientali e/o paesaggistiche nazionali e regionali.

Art. 21.

Misure premiali

1. Per gli interventi di recupero e riconversione degli edifici dismessi di cui all'art. 16 viene riconosciuta, quale misura premiale, una superficie aggiuntiva rispetto a quella preesistente, in misura non superiore al 20 per cento. Un ulteriore 15 per cento della superficie viene riconosciuto per gli interventi classificabili almeno nella classe energetica B o superiore, a cui si riconosce un ulteriore 5 per cento laddove il ricorso alla produzione di fonti di energia rinnovabile riesca a garantire la copertura di almeno il 50 per cento del fabbisogno energetico. Le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa alla proposta progettuale di cui al comma 2 dell'art. 17.

2. Le misure premiali previste dal presente art. non sono cumulabili con quelle previste dalla l.r. n. 49/2012.

Art. 22.

Potere sostitutivo

1. In caso di inerzia nell'avvio della procedura di cui all'art. 15, comma 1, entro i termini ivi previsti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni e nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale, procede alla nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione dell'Ente inadempiente con oneri economici a carico dello stesso, il quale può avvalersi degli uffici dell'Ente inadempiente o, se necessario, provvedere direttamente.

Art. 23.

Aree produttive dei Comuni

1. I Comuni possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente capo, per quanto compatibili, per le aree ed insediamenti produttivi di loro competenza.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 24/1 dell'11 giugno 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

25R00196

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-004) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

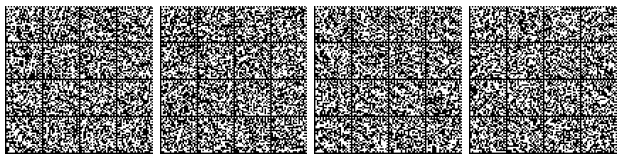

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

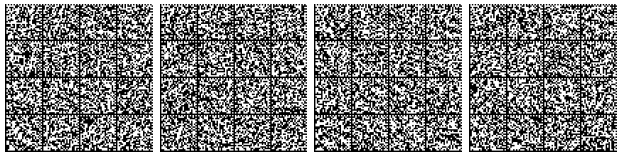

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04*)*	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

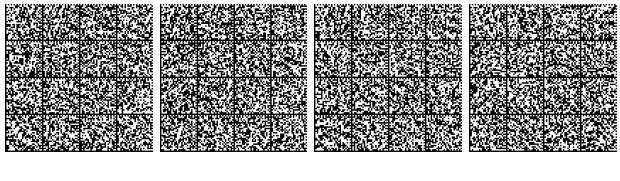

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

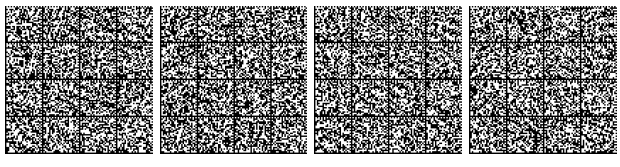

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

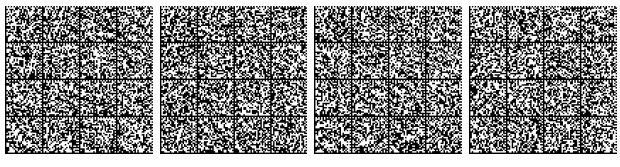
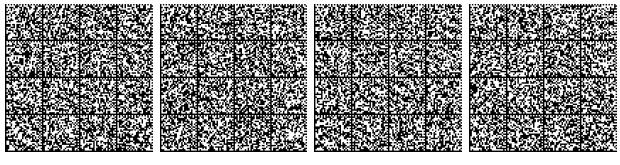
€ 3,00